

CISL**Proposte di emendamenti**

**D.d.L. “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”
A.S. n. 506**

Art.2 comma 3 lettera a)Emendamento

Riformulare l'intera lettera come segue:

- a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore **con le medesime modalità previste dall'art.21 comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, il “Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e il “Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”.** Tenendo conto dei suddetti piani nazionali sono adottati il Piano nazionale della prevenzione, il Piano nazionale della cronicità e il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei piani di cui al primo capoverso e con il coinvolgimento delle parti sociali e delle associazioni di settore, sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali.

Relazione

L'emendamento intende rafforzare lo SNAA, pur mantenendo le titolarità istituzionali, attraverso una maggiore responsabilizzazione del CIPA, come riferimento istituzionale della programmazione integrata. Pertanto dell'indirizzo politico del CIPA debbono tenere conto le pianificazioni settoriali. Inoltre si intende meglio precisare la partecipazione delle organizzazioni sociali al processo di definizione dei contenuti e di valutazione degli esiti della programmazione, analogamente a quanto già previsto nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

Art.2 comma 3 lettera c)Testo Ddl

- c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e

l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.

Emendamento

aggiungere dopo la parola "nazionale" "**anche con la costituzione di specifiche banche dati**", aggiungere dopo la parola "continuativa" "**dei flussi finanziari, del personale impegnato, dell'organizzazione**".

Relazione

L'emendamento tende a rendere più efficace il sistema informativo prevedendo anche la costituzione di specifiche banche dati ed il monitoraggio degli aspetti finanziari ed organizzativi della rete dei servizi.

Art. 4 comma 2 lettera b)

Testo Ddl

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

- 1) a livello centrale, il CIPA;
- 2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni, e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione;
- 3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario;

Emendamento

Aggiungere dopo "programmazione", "**e organizzazione integrata**".

Relazione

L'emendamento tende a rendere maggiormente coerente l'obiettivo di costituzione di un sistema (SNAA) che, mantenendo le titolarità istituzionali, possa essere di riferimento per l'integrazione a tutti i livelli, come definiti nel medesimo articolo, comprensivi degli aspetti organizzativi.

Art. 4 comma 2 lettera n)

Testo Ddl

n) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;

Emendamento

Eliminare la frase **“anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali”**

Relazione

L'emendamento tende ad evitare che la rimodulazione del personale che va finalizzato al miglioramento della qualità del lavoro e del servizio reso, essendo costretto nei vincoli assunzionali, incida invece negativamente sulle condizioni di lavoro.

Art.4 comma 2 lettera o)

Testo originario

o) revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;

Emendamento

Inserire dopo “accreditamento” le parole **“strutturale, organizzativo e di congruità del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 “**

Relazione

L'emendamento si ritiene necessario per specificare i contenuti dei criteri di delega ed i requisiti che vengono richiesti ai soggetti erogatori, orientando anche la normativa ad evitare

forme di dumping contrattuale, sviluppatasi nell'ambito dei servizi alla persona, che dequalificano il lavoro di cura e con esso la qualità del servizio.

ART. 5 comma 2 lettera a) punto1

Emendamento

Riformulare l'intera lettera come segue:

- 1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale incrementata con rivalutazione economica periodica, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, secondo una scelta, anche rivedibile, del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore alle indennità, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18;**

Relazione

L'emendamento è finalizzato a precisare che la prestazione universale deve prevedere periodici meccanismi di rivalutazione sia per allineare la disciplina già in vigore per l'indennità di accompagnamento sia per garantire la copertura degli incrementi dei costi dei servizi.

Inoltre si specifica che l'opzione in servizi piuttosto che in trasferimento monetario è rivedibile da parte dell'interessato.

Infine si elimina l'assorbimento nella prestazione universale delle analoghe prestazioni erogate ai livelli locali in quanto - difficilissime da censire - estremamente diversificate nei criteri di accesso, negli importi, nelle modalità di finanziamento (anche a carico in parte o in toto delle stesse amministrazioni locali).